II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 novembre 1976

relativa al versamento da parte del FEAOG, sezione orientamento, alla Repubblica federale di Germania di un anticipo sulle spese effettuate durante il 1974 per gli aiuti ed premi relativi all'ammodernamento delle aziende agricole

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(76/896/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/159/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole (1), modificata da ultimo dalla direttiva 73/358/CEE (2), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando che le disposizioni prese dalla Repubblica federale di Germania per l'applicazione della direttiva 72/159/CEE sono state oggetto di decisione favorevole da parte della Commissione conformemente all'articolo 18 di detta direttiva,

considerando che la decisione 74/581/CEE della Commissione del 16 ottobre 1974, relativa alle domande di rimborso degli aiuti concessi dagli Stati membri nel quadro delle direttive 72/159/CEE, 72/160/CEE e 72/161/CEE ed agli anticipi che possono essere consentiti (3), prevede all'articolo 4, paragrafo 1, che la Commissione, sulla base dei dati contenuti nelle domande di rimborso, proceda al versamento di un anticipo pari al 75 % dell'importo della domanda;

considerando che la domanda di rimborso relativa agli aiuti concessi durante il 1974 per l'ammodernamento delle aziende agricole, presentata dalla Repubblica federale di Germania, è completa e valida; che l'importo totale delle spese per l'anno 1974 ammonta a 73 721 122 DM (20 142 383 UC) ed è ripartito come segue:

secondo l'articolo 8		38 832 557 DM;
secondo l'articolo 10		246 297 DM;
secondo l'articolo 11	(direttiva 72/159/CEE)	1 077 528 DM;
secondo l'articolo 12		566 291 DM;
secondo l'articolo 13		32 998 449 DM;

che l'importo totale richiesto per il rimborso ammonta a 12 100 727,25 DM (3 306 209,63 UC);

considerando che il versamento di un anticipo per il periodo in questione non pregiudica la decisione finale del contributo del Fondo per detto periodo; che è conseguentemente opportuno che il Fondo europeo di orientamento e di garanzia agricola, sezione orientamento, effettui il pagamento di un anticipo pari al 75 % dell'importo di 12 100 727,25 DM (3 306 209,63 UC), ossia 9 075 545,44 DM (2 479 657,22 UC);

considerando che il comitato del Fondo è stato consultato sugli aspetti finanziari, in particolare sui mezzi finanziari disponibili;

(1) GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 1.
(2) GU n. L 326 del 27. 11. 1973, pag. 17.
(3) GU n. L 320 del 29. 11. 1974, pag. 1.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

L'anticipo del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione orientamento, sulle spese effettuate dalla Repubblica federale di Germania nel corso del 1974 per gli aiuti e i premi relativi all'ammodernamento delle aziende agricole è fissato in 9 075 545,44 DM (2 479 657,22 UC).

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione